

DSA e requisiti per i benefici legge 104/92

Due importanti novità che riguardano la scuola



Dedichiamo la rubrica di questo mese a due importanti novità in tema di handicap: la conversione in legge delle norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e il nuovo regolamento relativo agli obblighi, per il personale della scuola, di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999.

La Legge in materia di DSA in ambito scolastico

Il Senato ha detto il sì definitivo alla legge sui disturbi specifici di apprendimento. Nella seduta pomeridiana del 29 settembre la Commissione Istruzione ha infatti approvato all'unanimità e in via definitiva il ddl recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico".

Si tratta di un passo in avanti molto importante, perché la legge non solo riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali **disturbi specifici di apprendimento (DSA)** - che si manifestano com'è noto in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana - ma anche perché per la prima volta viene riconosciuta l'importanza del ruolo della scuola, che diventa **parte integrante della diagnosi e della cura** di questi disturbi.

Le finalità della legge sono garantire il diritto all'istruzione delle persone con DSA, favorire il successo scolastico, ridurre i disagi relazionali ed emozio-

nali e adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti.

Perché questo possa aver luogo, è necessario preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA, favorire a diagnosi precoce e studiare percorsi didattici riabilitativi, nonché incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione.

La diagnosi dei DSA deve essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente e **comunicata dalla famiglia alla scuola** di appartenenza dello studente. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà, la scuola dovrà trasmettere **apposita comunicazione alla famiglia**.

Il ruolo delle scuole in tal senso è fondamentale: è infatti compito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei a **individuare i casi sospetti di DSA** degli studenti, sulla base dei protocolli regionali. È bene sottolineare a tale proposito che l'esito di tali attività non costituisce comunque una diagnosi di DSA.

Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle

scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, la legge prevede una spesa pari a un milione di euro per ogni anno.

Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche dovranno garantire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, l'introduzione di strumenti compensativi e, per l'**insegnamento delle lingue straniere**, tali per cui si favorisca la comunicazione verbale si assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Sono previste anche **misure specifiche per i familiari** degli alunni affetti da DSA: infatti i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

Le modalità di esercizio del diritto dovranno essere determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Miur dovrà individuare con proprio decreto le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti, le misure educative e didattiche di supporto, nonché le forme di verifica e di valutazione.

Entro due mesi invece sarà istituito presso il Miur un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA, con compiti istruttori in ordine alle funzioni che la legge attribuisce al Ministero

DEFINIZIONI

Dislessia: disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

Disgrafia: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

Disortografia: disturbo specifico di scrittura che

si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

Discalculia: disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Benefici legge 104/92 e obbligo di documentare i requisiti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2010 è stato pubblicato il Decreto 30 luglio 2010, n. 165, contenente il Regolamento in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999.

Il decreto, emanato di concerto tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riferisce ai seguenti benefici:

- il diritto alla **precedenza nell'assegnazione** di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio (artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 e ss.mm.);
- il diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione di gravità, a scegliere, ove possibile, la **sede più vicina al domicilio** (art. 33, commi 5 e 7, legge n. 104/1992 e ss.mm.);
- il diritto alla **riserva del posto** (artt. 3 e 18, comma 2, n. 68/1999).

Il Regolamento prevede che il personale docente, educativo e A.T.A. che presenti domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all'assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo

determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, e che si avvalga o chieda di avvalersi, ai fini dell'assunzione, dei suddetti benefici debba allegare alla domanda **la certificazione medica originale** rilasciata all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato dalle commissioni mediche di verifica.

Anche il **personale già inserito in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza** dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento in Gazzetta (quindi **entro il 5 novembre 2010**), la certificazione medica in originale, agli uffici che gestiscono la graduatoria nella quale l'interessato ha chiesto l'inserimento, per docenti e ATA, o per i dirigenti scolastici all'ufficio scolastico regionale di competenza.

I dirigenti scolastici che conseguono l'immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza dovranno trasmettere all'ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di 30 giorni dalla data di assunzione in servizio, mentre sempre con riferimento ai dirigenti che abbiano conseguito l'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, essi dovranno trasmettere la certificazione medica anche in questo caso **entro il 5 novembre 2010**.

Qualora la certificazione medica originale sia **già in possesso** dell'amministrazione scolastica o sia detenuta da altra pubblica amministrazione, il

personale interessato ha la facoltà di indicare gli estremi del documento e l'ufficio presso il quale è depositato.

L'onere della presentazione della certificazione è assolto anche mediante la produzione di **copia conforme**.

In presenza di motivate ragioni potranno essere richiesti ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti saranno svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione.

Gli uffici scolastici potranno altresì richiedere accertamenti con metodo a campione.

Se comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto a usufruire dei benefici, si applicheranno le disposizioni in materia di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile di cui all'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: *"Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità"*. 

Abbonamento a.s. 2010/2011

(cedola disponibile anche on-line sul nostro sito)

Sì sottoscrivo un abbonamento annuale
a SINERGIE DI SCUOLA, pagando
10 numeri € 80,00

DATI

Nominativo

Codice meccanografico dell'istituto

P.IVA / Codice fiscale

Indirizzo

Comune

Cap Prov.

Tel. Fax

E-mail

Scelgo di pagare con:

versamento su C/C postale
n. 4236598

bonifico bancario IBAN
n. IT 29 K 07601 01000 000004236598

intestato a:

HOMOFABER EDIZIONI SRL

(allegare copia del pagamento - in caso di bonifico, indicare in testa alla causale l'eventuale codice meccanografico per un più facile riconoscimento)

Data

Timbro e firma

Sinergie di Scuola

80 euro



**Il mensile
tecnico-operativo
per i professionisti
della scuola**

www.sinergiediscuola.it

A scelta, inviare cedola e copia del pagamento:
- al fax n. 178-2748090
- via email (abbonamenti@sinergiediscuola.it)
- per posta a HOMOFABER EDIZIONI SRL
Via Bagetti, 11
10143 - Torino